



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**OGGETTO: Scioglimento d'ufficio società di capitali art. 40 D.L. 16 luglio 2020 n. 76**

### IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022;

RICHIAMATE la determinazione Presidenziale n. 37 del 02/08/2023, ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023, e le D.P. n. 1 del 09/01/2024 e n. 46 del 23.12.2024 ratificate, rispettivamente, con D.G. n. 2 del 30/01/2024 e n. 2 del 30/01/2025, relative alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia;

VERIFICATO che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:*

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;*
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";*

CONSIDERATO che la suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale;

VISTI, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;

TENUTO conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

VISTO il comma 6 del già richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

VISTA la Disposizione del Conservatore della vecchia Camera di Commercio di Catanzaro n. 3 del 16/02/2022, con cui sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio VII "Anagrafe delle Imprese – Sportello Polifunzionale di Catanzaro" Dott. Lorenzo Procopio ;

VISTO lo Statuto vigente;

### **DETERMINA**

- di mettere in scioglimento le società indicate negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulla base dei dati iscritti nel Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o dell'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento senza liquidazione per le società coinvolte;
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale e soltanto in caso di indirizzo valido ed attivo tramite P.E.C;
- di assegnare, contestualmente all'affissione che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente agli elenchi delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Registro imprese-Procedimenti d'ufficio".

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, la presente Disposizione è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione.

Avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL CONSERVATORE  
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)